



**CONTRATTO ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 16
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT) DELL’AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO - LOTTO 2 – AREE PRATO, EMPOLI E PISTOIA: CIG
9582425344**

Prato	COT n.1 Presidio “Porta Leone”	Via Cavour, 81	Edoardo Tummino	D39J22001540006
Prato	COT n. 2 Presidio “Porta Leone”	Via Cavour, 81	Edoardo Tummino	D39J22001550006
Empoli	COT di Empoli	Viale Boccaccio, 16	Luca Tani	D74E22000470002
Empoli	COT di San Miniato	Piazza XX Settembre, 6	Luca Tani	D24E22000260006
Pistoia	COT n. 1 Casa di comunità di Pistoia	Viale Matteotti, 9	Ermes Tesi	D59J22001200006
Pistoia	COT n. 2 Casa di comunità di Pistoia	Viale Matteotti, 9	Ermes Tesi	D59J22001210006
Pistoia	COT n. 1 Casa di comunità di Montecatini Terme	Via San Marco, 40	Ermes Tesi	D29J22000980006
Pistoia	COT n. 2 Casa di comunità di Montecatini Terme	Via San Marco, 40	Ermes Tesi	D29J22000970006

**nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione
6 – Salute, Componente Componente 1, Investimento 1.2 “Casa come
primo luogo di cura e Telemedicina”.**

SCRITTURA PRIVATA

L’anno 2023 (duemilaventitré), nel mese e nel giorno dell’ultima firma
digitale apposta

TRA

- **Azienda USL Toscana centro**, con sede legale in Firenze, Piazza Santa
Maria Nuova n.1, codice fiscale e partita IVA n. 06593810481,
rappresentata dal Dott. Massimo Martellini, nato a Pistoia il 13/06/1962,
domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, nominato con Delibera del Direttore Generale della Azienda USL Toscana centro n. 842 del 07/06/2018, autorizzato, ai sensi della Delibera n. 885 del 16/06/2017, a impegnare legalmente e formalmente l'Azienda stessa per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 383 del 24/03/2023;

E

- **Impresa BDS FACTORY S.R.L.** (di seguito indicata come "Appaltatore"), con sede legale in Empoli, Via G.B. Vico n. 65, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01706350483, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze, rappresentata dal Sig. Sandro Arena, nato a Palermo il 18/12/1973, domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima;

PREMESSO

- che l'Azienda USL Toscana centro deve provvedere all'esecuzione dell'intervento di realizzazione di n. 16 Centrali Operative Territoriali (COT) ricompreso nel programma degli interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 - Salute - C1 Investimento 1.2, relativi al territorio dell'Azienda USL Toscana centro, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022;

- che i progetti idonei per l'indizione di una gara di lavori finalizzati alla realizzazione delle suddette COT e il relativo progetto definitivo complessivo dell'intervento in oggetto sono stati approvati con Delibera del Direttore Generale n. 1592 del 30/12/2022 e prevede un importo complessivo dell'appalto (compresi costi relativi alla manodopera e costi per l'attuazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



dei piani di sicurezza) di euro 781.039,59

(settecentottantunomilatrentanoveeuro/59) oltre IVA nei termini di legge;

- che, con la suddetta Delibera D.G. n 1592/2022 e con la Delibera D.G. n.

383 del 24/03/2023 di rettifica della precedente, è stata indetta una gara

per l'affidamento dei relativi lavori, mediante procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm., ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020,

convertito in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021,

convertito in Legge n. 108/2021, finalizzata alla stipula di un Accordo

Quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., suddivisa nel Lotto 1 Area

Firenze e nel Lotto 2 Aree Prato, Empoli e Pistoia, da aggiudicarsi ad un

unico Operatore economico diverso per ciascun lotto, con il criterio del

minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito

in Legge n. 120/2020, determinato mediante ribasso sull'importo dei

lavori posto a base di gara di ogni lotto, con esclusione automatica delle

offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 97, comma 8, del D.Lgs. n.

50/2016 e 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n.

120/2020;

- che con Determina dirigenziale n. 1258 del 24/05/2023, si è provveduto

ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i lavori relativi ai due lotti ai

seguenti Appaltatori:

LOTTO 1 - AREA FIRENZE: BCE Engineering S.c.a.r.l., cod.fisc./p.iva

0628267048, con sede legale in Via del Castelluccio, 16 Empoli (FI),

LOTTO 2 - AREA PRATO, EMPOLI E PISTOIA: BDS Factory S.r.l.,

cod.fisc./p.iva 01706350483, con sede legale in Via G. B. Vico, 65/67



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Empoli (FI);

- che con Determina dirigenziale n. 1568 del 29/06/2023, immediatamente esecutiva, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compresa l'acquisizione della informativa antimafia liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito con L. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, e nelle more del rilascio della comunicazione prefettizia antimafia, l'aggiudicazione di cui alla Determina dirigenziale n. 1258 del 24/05/2023, ha acquisito efficacia;

- che l'Appaltatore ha costituito polizza fideiussoria per la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente Accordo Quadro disciplina gli eventuali futuri contratti applicativi per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT) dell'Azienda USL Toscana centro relative al Lotto 2 – Aree Prato, Empoli e Pistoia CIG 9582425344 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 – Salute Componente C.1 Investimento 1.2.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



L'Azienda USL Toscana centro, nella persona del Direttore della S.O.C.

Appalti e supporto amministrativo, conclude con l'Appaltatore l'Accordo

Quadro in oggetto che, nella persona del legale rappresentante accetta, alle

condizioni contenute nel presente Accordo e negli atti in esso richiamati, e

si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le lavorazioni che verranno

successivamente affidate con specifici contratti applicativi a perfetta regola

d'arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato

Speciale d'Appalto (in seguito indicato, per brevità, come "Capitolato")

integranti il progetto definitivo complessivo che l'Appaltatore dichiara di

conoscere e di accettare e che si trovano depositati presso la SOC

Pianificazione, Investimenti e Progetti speciali.

I lavori di realizzazione della singola COT di pertinenza del lotto oggetto del

presente contratto saranno, quindi, affidati e specificati, di volta in volta,

all'Appaltatore con l'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno

sottoscritti dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'Appaltatore, e

per i quali potranno essere resi disponibili ulteriori documenti progettuali di

dettaglio; in tutti i casi comunque saranno disposte le prescrizioni tecniche

d'intervento che si intendono essere quelle descritte nel Capitolato.

Ciascun contratto applicativo conterrà le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto degli interventi da eseguire;

b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni;

c) le categorie di lavoro costituenti l'intervento da realizzare;

d) l'importo presunto dell'intervento con indicazione delle quote riferite
ai lavori ed alla sicurezza;

e) i prezzi di cui all'allegato "Prezzi applicabili ai lavori" del Capitolato



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



speciale, al netto del ribasso offerto;

f) i luoghi interessati dagli interventi;

h) il cronoprogramma delle attività di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;

i) i termini utili per l'esecuzione delle attività;

j) gli eventuali elaborati progettuali e/o specifiche tecniche;

k) il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

l) i documenti previsti per la sicurezza (DUVRI, POS, ecc.);

m) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale.

L'inadempienza dell'Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente Accordo, dà facoltà alla Stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del C.C., salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo, fintantoché non darà esecuzione ai contratti applicativi.

L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto Accordo Quadro i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

- il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 145/2000, per



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



le parti ancora in vigore;

- il Capitolato Speciale d'appalto;
- i Prezzi applicabili ai lavori;
- il DUVRI e POS di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- le polizze di garanzia;
- l'offerta economica.

In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Art. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale relativo all'Accordo quadro per il lotto 2 – Aree Prato, Empoli e Pistoia, CIG 9582425344, è fissato in Euro 261.566,91 (duecentosessantunomilacinquecentosessantaseieuro/91) oltre IVA nei termini di legge, così articolato:

- Euro 247.060,12 (duecentoquarantasettemilasessantaeuro/12), per lavori a misura;
- Euro 14.506,79 (quattordicimilacinquecentoseieuro/79), per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo dei lavori a misura, come sopra indicato, è derivante dall'applicazione all'importo posto a base d'asta del Lotto 2 Aree Prato, Empoli e Pistoia del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara del 23,400%.

Trattandosi di lavori a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore, per contro, è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo quadro, saranno richiesti con specifici contratti applicativi, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente Accordo.

Art. 2-bis – Obblighi dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, della L. n. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare all'Azienda USL Toscana centro una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Azienda USL Toscana centro entro sei (6) mesi dalla stipula del presente contratto.

La violazione del suddetto obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, l'applicazione della



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



penale di cui al successivo articolo 9-bis “Altre penali”, nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR o PNC.

2. Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, della L. n. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare all'Azienda USL Toscana centro una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all'Azienda USL Toscana centro entro sei (6) mesi dalla stipula del presente contratto.

La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9-bis “Altre penali”.

3. In riferimento alle specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisito necessario per l'affidamento dei lavori in oggetto, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, come previsto dal comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, si precisa che la Stazione appaltante non ritiene fattibile l'inserimento di tale obbligo, ai sensi del comma 7 del predetto articolo, stante l'esigua durata prevista per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi per la realizzazione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



delle COT di cui trattasi, che si concluderebbero prima del completamento del procedimento di selezione e assunzione del suddetto personale.

4. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico, ai sensi dell'art. 69 del Capitolato.

In particolare, l'Appaltatore, oltre a quanto previsto dal suddetto art. 69, sarà tenuto a rilasciare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, una specifica dichiarazione di risposta ai corrispondenti punti di controllo delle singole *check list*, allegate alla "Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", che riguardano le attività di competenza dell'Appaltatore stesso, fornendo, laddove necessario, documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato. Sarà inoltre onere dell'Appaltatore conservare tutta la documentazione di supporto e di comprova di quanto dichiarato, che potrà essere richiesta dall'Azienda USL centro ai fini della compilazione, da parte dello stesso, delle *check list* anzidette ovvero nell'ambito di verifiche/audit da parte dell'Amministrazione.

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come definite nell'art 69 del Capitolato, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 9-bis "Altre penali".



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



5. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall'Azienda USL Toscana centro conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e dalla Circolare MEF-RGS n.30 dell'11 agosto 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR. La violazione degli obblighi di cui al presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9-bis "Altre penali".

6. L'Appaltatore è tenuto alla trasmissione all'Azienda USL Toscana centro di tutta la documentazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti agli investimenti della Missione 6 "Salute" del PNRR – Componente C1, Investimento 1.2 [M6C1 1.2]. Inoltre è tenuto alla trasmissione delle relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Azienda USL Toscana centro di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente Contratto. La violazione degli obblighi di cui al presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



articolo 9-bis "Altre penali".

7. L'Appaltatore è tenuto alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sulle Stazioni Appaltanti secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 di definizione delle modalità, tempistiche e strumenti per la rilevazione dei dati, dalla Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 e dalla Circolare MEF- RGS dell'11 agosto 2022, n. 30. La violazione degli obblighi di cui al presente comma comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 9-bis "Altre penali".

**Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza
dell'Appaltatore**

L'Appaltatore si impegna a nominare il Direttore di cantiere al momento della sottoscrizione del contratto applicativo.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori individuato in ciascun contratto applicativo, il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 12 del Capitolato.

In ottemperanza all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 e secondo quanto previsto dall'art. 12 del Capitolato l'Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale, in via G.B. VICO n. 65 a Empoli e ha il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): bdsfactory@pec.leonet.it.

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



n. 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 732950959 in data 26/05/2023 e appendice n. 601519923 in data 29/05/2023, emesse dalla Società Allianz s.p.a. con sede in Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano, agenzia Empoli 452, che si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda USL Toscana centro nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € 28.039,97 (ventottomilatrentanoveeuro/97). I suddetti atti sono conservati in originale agli atti dell'Ufficio.

L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto l'Appaltatore è in possesso del certificato ISO 9001:2015, rilasciato dall'ente certificatore DNV GL, valido fino al 23/06/2026, e del certificato ISO 14001:2015, rilasciato dall'ente certificatore DNV GL, valido fino al 17/04/2024.

L'Azienda USL Toscana centro può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall'art. 55 del Capitolato e dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

L'Azienda USL Toscana centro potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento dell'importo della garanzia al nuovo valore contrattuale nei casi in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., la cauzione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo quadro e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., la garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o di validità del presente Accordo, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente Accordo e nei contratti applicativi.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, a

copertura dei danni che l'Azienda USL Toscana centro possa subire a causa

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori,

l'Appaltatore ha presentato apposita polizza assicurativa, n. 732950967,

rilasciata da Allianz S.p.A., agenzia Empoli 452, emessa in data

01/06/2023, valida fino al 30/11/2024, per un massimale pari a:

- partita 1: opere oggetto dell'appalto Euro 261.566,91;

- partita 2: opere preesistenti Euro 150.000,00;

- partita 3: demolizione e sgombero Euro 10.000,00;

- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro

500.000,00;

Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono

opponibili all'Azienda USL Toscana centro sia relativamente alle partite 1, 2

e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.

La polizza di cui al presente articolo dovrà essere integrata dall'Appaltatore

nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano

modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme

in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la

località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, nonché all'osservanza del DUVRI, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute negli artt. 42 e 43 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali (*Protocollo d'Intesa per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili*, il cui schema è stato approvato con DGRT n. 1065 del 26/09/2022, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le Aziende USL, le Aziende Ospedaliere e la Fondazione Monasterio, Legge Regionale 13/07/2007 n.38 e s.m.i.), ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

Inoltre l'Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e fornitore/i in opera) sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile per



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



ciascuno dei contratti applicativi, nonché a trasmettere, tramite l'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori medesimi di ciascun contratto applicativo, la documentazione di avvenuta denuncia ai predetti Enti.

Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori

Il termine di validità contrattuale del presente Accordo quadro viene stabilito in mesi 9 (nove) indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine, nei limiti del quinto d'obbligo, e salvo, invece, scadenza anticipata nel caso in cui l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Il suddetto termine decorre dalla data della conclusione del presente Accordo (data di ricevimento, mediante PEC, dall'Appaltatore alla Stazione appaltante, del presente contratto debitamente sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.

Ove, alla data di scadenza del predetto termine, fosse in corso l'esecuzione o il completamento di una prestazione richiesta con il relativo contratto applicativo, detto contratto continuerà a produrre i propri effetti con riferimento e per il tempo previsto per l'ultimazione dello stesso.

Il termine per l'ultimazione dei lavori prescritto nel relativo contratto applicativo potrà essere adeguato, in contraddittorio con l'Appaltatore, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo quadro di cui al primo capoverso.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ciascun intervento disposto con contratto applicativo dovrà essere eseguito
previa sottoscrizione del verbale di consegna lavori.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno
considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Art. 9 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione
dei lavori, viene applicata una penale giornaliera nella misura e con le
modalità previste dall'art. 20 del Capitolato.

Art. 9-bis - Altre penali

1. In caso di ritardata consegna della relazione di genere sulla situazione del
personale maschile e femminile, di cui all'art. 47, comma 3, della L. n.
108/2021, rispetto al termine previsto dal precedente art. 2-bis, comma 1,
del presente contratto, si applica una penale giornaliera, ai sensi dell'art.
47, comma 6, della stessa L. n. 108/2021, per ogni giorno di ritardata
consegna, pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al
limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale stesso, ai sensi
del comma 4 dell'art. 50 della L. n. 108/2021. La mancata produzione della
suddetta relazione, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al precedente
periodo, determina, inoltre, per l'Appaltatore l'interdizione alla
partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in
raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e
PNC.

2. In caso di ritardata consegna della relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, di cui all'art. 47, comma 3-bis, della L. n. 108/2021, rispetto al termine previsto dal precedente art. 2-bis, comma 2, del presente contratto, si applica una penale giornaliera, ai sensi dell'art. 47, comma 6, della stessa L. n. 108/2021, per ogni giorno di ritardata consegna, pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale stesso, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della L. n. 108/2021.

3. In caso di mancato rispetto dei principi richiamati all'art. 2-bis, comma 4, e delle regole di compliance dei "Principi e obblighi derivanti dal DNSH" si applica una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio DNSH, attestato a seguito dei monitoraggi e delle verifiche svolte o richieste dall'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali nella misura stabilita dal presente contratto, costituisce causa di risoluzione di diritto dello stesso contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

4. In caso di mancata/ritardata consegna della documentazione di cui al precedente art. 2-bis, commi 5, 6 e 7, si applica una penale giornaliera, per ogni giorno di ritardata consegna, pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al limite massimo del 20% dell'ammontare netto contrattuale stesso, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 della L. n. 108/2021.

5. Il RUP, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle all'Appaltatore, per iscritto, con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

6. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Azienda USL Toscana centro ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Azienda USL Toscana centro di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori ordinati con specifico contratto applicativo, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui agli art. 18 del Capitolato.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 18 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 107, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 10, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 107, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo criteri indicati all'art. 10 del D.M. sopra richiamato.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli art. 24 del Capitolato.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 12 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria, dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 13 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

È facoltà dell'Azienda USL Toscana centro apportare modifiche al contratto, ai sensi dell'art. 39 del Capitolato e dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

2. Qualora l'Azienda USL Toscana centro, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, richiedesse e ordinasse modifiche al contratto, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 41 del Capitolato.

Art. 14 – Compensazione e revisione dei prezzi contrattuali

1. I prezzi unitari delle lavorazioni ordinate con specifico contratto applicativo, indicati nel documento “Prezzi applicabili ai lavori”, potranno essere oggetto di compensazione o di revisione nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 32 del Capitolato, che si richiama integralmente.

Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall'articolo 12 del Capitolato dovranno avvenire tramite casella di posta elettronica certificata (pec) indicata al precedente articolo 3.

La pec dell'Azienda USL Toscana centro è:
areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 15-bis – Anticipazione corrispettivo contrattuale

1. Per ogni contratto applicativo, l'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di cui al precedente art. 2, secondo quanto previsto dagli articoli 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17/07/2020, come modificato dal D.L. n. 228/2021.

2. L'Azienda USL Toscana centro erogherà, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



inizio dei lavori ordinati con specifico contratto applicativo.

3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti all'Azienda USL Toscana centro gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL Toscana centro e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.

5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Azienda USL Toscana centro, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.

6. L'anticipazione erogata dall'Azienda USL Toscana centro viene compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ai



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



sensi degli artt. 28 e 29 del Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti per singolo contratto applicativo e le misure poste in essere per l'attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi dell'art. 24 del Capitolato raggiungano, al netto del ribasso d'asta, un importo non inferiore a € 30.000,00 (trentamila/00), salvo diverso accordo stabilito nel contratto applicativo, ad eccezione dei casi in cui è attivata la revisione dei prezzi, sulla base di quanto disciplinato dal precedente art. 14 e dall'art. 32 del Capitolato, ove si procederà all'emissione di specifico stato di avanzamento lavori (SAL) comprensivo di tutte le lavorazioni svolte fino al momento della richiesta di revisione prezzi. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la liquidazione del relativo importo comporterebbe una differenza fra l'importo contrattuale e il totale liquidazioni inferiore al 10% dell'importo contrattuale, anche nell'ipotesi di revisione dei prezzi.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza di ogni singolo contratto applicativo è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Per ogni singolo contratto applicativo, all'avvenuto raggiungimento dell'importo di cui al comma 1, determinato ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018:
- il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.M. Infrastrutture e Trasporti



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



n. 49 del 07.03.2018, adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento e, ai sensi del comma 1-quinquies dello stesso art. 113-bis, lo trasmette immediatamente al Responsabile del procedimento;

- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 113-bis, commi 1 e 1-quinquies, del D.Lgs. n. 50/2016, emette contestualmente e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

4. Nel caso in cui, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore dei lavori non adotti autonomamente lo stato di avanzamento dei lavori, si applica la disciplina di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1-sexies, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Nel caso in cui sia applicata una penale a carico dell'Appaltatore e, quindi, il successivo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del procedimento sia d'importo inferiore alla fattura già presentata, resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di produrre una nota di credito di importo corrispondente a quello della penale detratta dal certificato.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.

7. La comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento sarà effettuata in modalità telematica, contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso. Le fatture, ove non siano già state emesse al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, dovranno essere emesse dall'Appaltatore dopo la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione dei lavori mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 10.

Salvo i casi di pagamento diretto, prima della presentazione della fattura relativa a ciascun SAL successivo al primo, l'Appaltatore dovrà presentare le fatture e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, i cui nominativi siano stati comunicati, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, e le cui prestazioni siano ricomprese negli importi liquidati con il precedente SAL. In caso di inadempimento rispetto agli obblighi indicati nel precedente capoverso, l'Azienda USL Toscana centro, laddove venisse comunque emessa fattura, non procederà ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore fino al momento dell'avvenuto adempimento oppure fino al momento in cui pervenga una richiesta di pagamento diretto da parte dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori.

Nel caso di contestazioni, da parte dell'Appaltatore, in merito alla regolarità



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



dei lavori eseguiti dal subappaltatore, si procederà con le modalità previste dal comma 1, lettera c), dell'art. 7 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018.

Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati all'Azienda USL Toscana centro e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, e di quanto indicato al precedente comma 7, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell'Appaltatore.

Nel caso di pagamento diretto, ai sensi di quanto indicato ai commi precedenti, le liquidazioni a favore di eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, avverranno, in ogni caso, entro i limiti del credito dell'Appaltatore: pertanto, l'Azienda USL Toscana centro non potrà provvedere alla totale liquidazione di tali pagamenti nel caso in cui il loro importo risulti superiore al credito dell'Appaltatore.

9. Le fatture elettroniche, intestate a Azienda USL Toscana centro, codice fiscale 06593810481, ripartite in base all'ambito di attività, come di seguito indicato:

a) Area empolesse (ex AUSL 11 Empoli), Codice Univoco Ufficio BGAYDC - Codice IPA (ausl);

b) Area pistoiese (ex AUSL 3 Pistoia), Codice Univoco Ufficio O8V1K8 - Codice IPA (ausl);



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



c) Area pratese (ex AUSL 4 Prato), Codice Univoco Ufficio C27NVZ -
Codice IPA (auslct),

devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “*Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica*”. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della FatturaPA per Azienda USL Toscana centro vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto o del successivo contratto applicativo.

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, la fattura deve riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara e quello derivato, correlato allo specifico contratto applicativo, senza i quali non è possibile procedere al pagamento della stessa. L'appaltatore si impegna inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine (laddove presente) e il Codice CUP relativo alla COT per la cui realizzazione è stato emesso il relativo contratto applicativo.

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente Accordo quadro relativo al Lotto 2 Aree Prato, Empoli e Pistoia è il seguente: CIG 9582425344.

Le fatture dovranno contenere altresì il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa, se presentate dopo l'emissione del certificato di pagamento, oppure il numero e la data del SAL a cui fa riferimento la fattura, se presentate dopo l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



10. I pagamenti avverranno nel termine di 60 (sessanta) giorni, secondo quanto previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019, previa presentazione di regolare fattura elettronica. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 9, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.

In ogni caso in cui l'Appaltatore, ove non abbia già emesso le fatture prima dell'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente comma 5, non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 7, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Azienda USL Toscana centro e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

11. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

12. Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento all'intervento sostitutivo dell'Azienda USL Toscana centro in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

13. L'Azienda USL Toscana centro prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

14. In tutti i casi di pagamento diretto l'Azienda USL Toscana centro, prima di liquidare le somme dovute, procederà alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del pagamento.

15. L'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ad utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell'ambito del contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017;

c) si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda USL Toscana centro ed alla Prefettura competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è presso BANCA FIDEURAM, n. 67162888 con codice IBAN IT82H0329601601000067162888 e che la persona delegata ad operare sul



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



conto è il Sig. Sandro Arena, c.f. RNASDR73T18G273N, nato a Palermo, il 18/12/1973 e residente in Forlì (FC), via Pietro Bofondi n. 63.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda USL Toscana centro eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

16. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore mediante accreditamento sul conto corrente indicato al precedente comma 15.

17. Il Sig. Sandro Arena dichiara espressamente di esonerare l'Azienda USL Toscana centro da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

Art. 16-bis – Rilascio del DURC di congruità della manodopera

L'appalto è soggetto a verifica di congruità dell'incidenza della manodopera ai sensi dell'art. 8, comma 10 bis, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25/06/2021. L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente su richiesta del RUP, in occasione della redazione del Conto finale di cui al successivo art. 21 e all'art. 29 del Capitolato, e prima di procedere all'erogazione del saldo, ed è rilasciata con le modalità previste all'art. 54 del Capitolato e sulla base delle istruzioni operative della Commissione Nazionale delle Casse Edili.

Quando lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5%, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente chiede al Direttore dei lavori eventuali chiarimenti sulle cause che hanno



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



determinato tale scostamento nell'esecuzione dei lavori. Laddove il Direttore dei Lavori abbia indicato una motivazione che giustifichi tale scostamento, la Cassa Edile/Edilcassa competente procede al rilascio dell'attestazione di congruità.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia all'Appaltatore le difformità riscontrate e lo invita a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. La regolarizzazione entro il termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo è comunicato al RUP con indicazione delle cause di irregolarità.

L'impresa non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di incidenza della manodopera attraverso idonea documentazione, volta ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa competente.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo incide, a partire dalla data di emissione, sulle verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line.

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo di ciascun contratto applicativo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 10, e 22, comma 2, del presente contratto, per causa imputabile all'Azienda USL Toscana centro, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



codice civile.

Art. 18 – Subappalto – subcontratto – cessione del contratto

1. L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare eventuali opere edili, fabbrili e affini.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore, a tal fine, per ciascun contratto applicativo, prima dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta all'Azienda USL Toscana centro specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta e l'impresa subappaltatrice nonché produrre quanto previsto nel suddetto art. 105.

Il termine previsto dall'art. 105, comma 18, per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria. Laddove sorga la necessità di un'integrazione, l'Azienda USL Toscana centro richiederà all'Appaltatore di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 18 dell'art. 105 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

L'Azienda USL Toscana centro, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al singolo contratto applicativo emesso nell'ambito del presente Accordo Quadro, è obbligato, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



D.Lgs. n. 50/2016, a comunicare all'Azienda USL Toscana centro il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate all'Azienda USL Toscana centro eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *“Do No Significant Harm”* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato «Ministero della Transizione Ecologica»).

3. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto Accordo quadro e i relativi contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



l'Azienda USL Toscana centro dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 19.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore potrà richiedere l'eventuale subappalto delle lavorazioni oggetto delle modifiche, nei limiti previsti dagli atti di gara e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18-bis - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'Azienda USL Toscana centro

L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro approvato con Delibera D.G. n. 16 del 11/01/2023 e reperibile sul sito www.uslcentro.toscana.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, per ogni contratto applicativo, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo,



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



compresi quelli del subappaltatore, e a inviare all'Azienda USL Toscana centro comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda USL Toscana centro procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione dell'Azienda USL Toscana centro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

a-bis) in caso di tardivo avvio dell'esecuzione del contratto applicativo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, rispetto al termine stabilito dal precedente articolo 8;

b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

c) nel caso di subappalto non autorizzato;

d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL Toscana centro approvato con Delibera D.G. n. 16 del 11/01/2023 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compresi quelli del subappaltatore;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



f) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001

(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o

revolving door);

g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel

caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione

all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai

rischi;

h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra

documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda

all'immediata regolarizzazione;

i) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo

nell'ultimazione dei lavori superi il 20% dell'importo del contratto;

l) in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui

all'art. 55 del Capitolato.

In caso di risoluzione, l'Azienda USL Toscana centro procederà in tutto od in

parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 4,

salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di

procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione

I lavori disposti da ciascun contratto applicativo sono oggetto di certificato

di regolare esecuzione. Lo stesso deve essere emesso entro e non oltre tre

mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall'Azienda USL Toscana centro; il silenzio dell'Azienda USL Toscana centro protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda USL Toscana centro prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto applicativo fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dall'Azienda USL Toscana centro. Resta nella facoltà dell'Azienda USL Toscana centro richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 21 – Conto finale

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, accertata l'ultimazione dei lavori affidati con contratto applicativo, si procederà alla compilazione del conto finale entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato, così come previsto dall'art. 29 del Capitolato.

Art. 22 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall'Appaltatore dopo la comunicazione, da parte dell'Azienda USL Toscana centro, del certificato di pagamento conseguente all'esito positivo della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli 237, comma 4, e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

2. Il certificato di pagamento viene rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento entro il termine massimo di sette giorni da tale esito positivo ed è comunicato all'Appaltatore, in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo 16. La fattura dovrà essere emessa dopo la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione dei lavori mediante il NSO – Nodo Smistamento Ordini.

2. L'Azienda USL Toscana centro effettuerà il pagamento della rata di saldo secondo i termini previsti dall'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019, e degli articoli 237, comma 4, e 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 9 del precedente art. 16, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà riportare la firma di un soggetto autorizzato, e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



(quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Azienda USL Toscana centro.

4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate dall'art. 16 del presente contratto.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura di cui al precedente comma 1, l'Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, non si procederà al pagamento della rata di saldo fino al momento della presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

In ogni caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto indicato nel presente articolo, l'eventuale ritardo dei termini di pagamento non potrà essere imputato all'Azienda USL Toscana centro e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 17 del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 23 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 34 del Capitolato. L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) della COT per la cui realizzazione è stato emesso specifico contratto applicativo e del seguente codice CIG: 9582425344. L'Azienda USL Toscana centro provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale al cessionario



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato all'Azienda USL Toscana centro e trasmesso in modalità telematica.

Art. 24 – Recesso

1. L'Azienda USL Toscana centro si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal presente contratto Accordo Quadro secondo quanto previsto dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni. È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

2. L'Azienda USL Toscana centro, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1: in tali ipotesi, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite nell'ambito dei contratti applicativi in corso di attuazione, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

In ogni caso la Stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal singolo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



contratto applicativo, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta elettronica certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal contratto applicativo, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c..

Art. 24 - bis - Recesso ex D.Lgs. n. 159/2011 e D.L. n. 76/2020

convertito in L.n. 120/2020

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo risultante dalla comunicazione prefettizia antimafia relativa all'Appaltatore dia esito negativo, l'Azienda USL Toscana centro, secondo quanto disposto dagli artt. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e 3, comma 4, del D.L. n.76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, procederà al recesso dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite nell'ambito dei contratti applicativi in corso di attuazione ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 25 - Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del procedimento avvierà la procedura prevista all'art. 51 del Capitolato.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs.n. 50/2016 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

Art. 26 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;
- il Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti ancora vigenti;
- il D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018;
- la L.R. n. 38/2007, per le parti compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 - Spese contrattuali, imposta di bollo e efficacia del contratto

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda USL Toscana centro, mentre l'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



contratti attuativi, documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti
il presente contratto.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della
parte che chiede la registrazione.

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di ricevimento,
mediante PEC, dall'Appaltatore alla Stazione appaltante del presente
contratto debitamente sottoscritto con firma digitale da entrambe le parti.

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

per l' Azienda USL Toscana centro

per l'Appaltatore

Dott. Massimo Martellini

Sig. Sandro Arena

Direttore S.O.C. Appalti e supporto

Legale rappresentante

Amministrativo

BDS Factory S.r.l.

Il presente contratto, composto di n. pagine 45 inclusa la pagina successiva
relativa all'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del
codice civile, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo, totalmente a
carico della controparte in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis
del DPR n. 672 del 26/10/1972.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341
DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Sandro
Arena dell'Impresa BDS Factory S.r.l. dichiara di conoscere, accettare ed
approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 "Responsabilità
verso terzi e assicurazione", 9 "Penali per ritardi", 9-bis "Altre penali", 14
"Compensazione e revisione dei prezzi contrattuali", 15-bis "Anticipazione
corrispettivo contrattuale", 16 "Fatturazione e pagamenti", 19 "Risoluzione



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



del contratto”, 22 “Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo”, 24
“Recesso”, 24-bis “Recesso ex D.Lgs. n.159/2011 e D.L. n. 76/2020
convertito in L.n.120/2020” e 25 “Controversie e foro competente”.

Firmato digitalmente

per l'Appaltatore

Sig. Sandro Arena

Legale rappresentante

BDS Factory S.r.l.